



**PROCEDURA WHISTLEBLOWING**  
AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023

Data	Causale	Redazione	Approvazione
11.12.2023	Prima emissione	HR	C.d.A.

	<b>MODULO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE</b>	rev. 00 data: 11/12/2023
	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>	Pag. 1 di 13
		<b>P04</b>

## INDICE

1. Scopo della procedura e contesto normativo di riferimento.....	2
2. Definizioni.....	2
3. Ambito di applicazione oggettivo .....	4
4. Canale di segnalazione interna .....	5
5. Destinatario del canale di segnalazione interna .....	6
6. Gestione della segnalazione interna .....	6
6.1 Verifica preliminare della segnalazione .....	6
6.2 Gestione della segnalazione.....	7
6.3 Attività di indagine interna.....	7
6.4 Chiusura della segnalazione.....	8
6.5 Comunicazione dei risultati e reportistica .....	8
7. Misure di protezione .....	9
7.1 Misure di protezione a tutela del Segnalante.....	9
7.2 Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione.....	9
8. Obblighi di riservatezza relativi all'identità del segnalante .....	10
9. Data Protection .....	10
10. Sanzioni .....	11
11. Canale di segnalazione esterna .....	12
12. Informazione e formazione .....	13

	<b>MODULO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE</b>	rev. 00 data: 11/12/2023
	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>	Pag. 2 di 13
		<b>P04</b>

## 1. SCOPO DELLA PROCEDURA E CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La presente procedura si applica a CBI Europe spa e allo scopo di implementare e disciplinare un sistema di segnalazioni di irregolarità nell'ambito dell'attività svolta dalla società. In particolare la procedura recepisce quanto previsto dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 (“**Decreto whistleblowing**”) di “attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazione di disposizione normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui si era venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Il sistema di segnalazione qui regolato ha anche rilevanza ai fini del decreto legislativo 8 giugno 2001, numero 231, il quale, per quanto riguarda le segnalazioni interne, le sanzioni applicabili e il divieto di ritorsione in relazione alle stesse, fa rimando al suddetto decreto.

La procedura è altresì conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali e in particolare, alle disposizioni di cui ha regolamento Ue 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio vi, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Oltre che sulla base dei citati provvedimenti normativi, la procedura è stata redatta tenendo conto anche di quanto previsto dal:

- Codice Etico di CBI Europe Spa (di seguito definito Codice Etico), nella versione *pro tempore* vigente;
- Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da CBI Europa Spa nella *versione pro tempore* vigente;
- Codice disciplinare di CBI Europe Spa *pro tempore* vigente.

## 2. DEFINIZIONI

“ANAC”	l'Autorità Nazionale AntiCorruzione
“CODICE PRIVACY”	Decreto legislativo 30 giugno 2003, 196 (“codice in materia di protezione dei dati personali”) che prevede la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
“COMITATO”	Indica un organismo ad hoc istituito da CBI Europe Spa destinatario e gestore delle segnalazioni whistleblowing, con l'obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite. Il comitato è composto dai membri dell'ODV
“DECRETO 231”	Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni

	<b>MODULO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE</b>	rev. 00 data: 11/12/2023
	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>	Pag. 3 di 13
		<b>P04</b>

“DECRETO WHISTLEBLOWING”	Il D. Lgs. 10 marzo 2023, n, 24
“DESTINATARIO”	Indica il Comitato come sopra individuato
“DIRETTIVA”	La Direttiva (UE) 2019/1937
“GDPR”	Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)
“Modello 231”	Il Modello di Organizzazione e Gestione, previsto dal D. Lgs. 231, adottato da CBI Europe Spa
“Organismo di Vigilanza” o “ODV”	l’Organismo di vigilanza di CBI Europe Spa istituito ai sensi del D. Lgs. 231 e i singoli componenti dello stesso
“Procedura” o “Procedura Whistleblowing”	La presente procedura approvata dall'amministrazione della CBI Europa Spa è sottoposta alla firma congiunta del Consiglio di amministrazione
“Segnalante/i”	Coloro che hanno la facoltà di effettuare una segnalazione whistleblowing ai sensi del decreto Whistleblowing e, in generale, della presente procedura, tra i quali dipendenti, collaboratori, azionisti, persone che esercitano (anche in via di mero fatto) funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della società e gli altri soggetti terzi che interagiscono con la società (compresi i fornitori, consulenti, intermediari, ecc.) nonché stagisti o lavoratori in prova, candidati a rapporti di lavoro ed ex dipendenti
“Segnalazione Whistleblowing” o “Segnalazione”	La segnalazione è presentata da un Segnalante ai sensi dei principi e delle regole di cui era presente procedura
“Segnalazione Whistleblowing anonima” o “Segnalazione anonima”	Le segnalazioni non contenenti dettagli che consentono o potrebbero consentire, anche indirettamente, l'identificazione del segnante
“Persona coinvolta”	La persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata

	<b>MODULO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE</b>	rev. 00 data: 11/12/2023
	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>	Pag. 4 di 13
		<b>P04</b>

“Soggetti collegati”	<p>I soggetti per i quali sono applicabili le stesse tutele che il decreto whistleblowing prevede per il segnante e che sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i facilitatori;</li> <li>- persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate alla stessa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;</li> <li>- colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il segnante un rapporto abituale corrente;</li> <li>- enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.</li> </ul>
“Facilitatore”	<p>Persona fisica che assiste il segnante nel processo di effettuazione della segnalazione operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (si tratta di soggetti che avendo un legame qualificato con il Segnalante, potrebbero subire ritorsioni in ragione di dettazione)</p>

### 3. AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

Le violazioni che possono essere segnalate ai sensi del decreto whistleblowing devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato (es. CBI Europe Spa), di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo di CBI Europe Spa e che consistono in:

1. Condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto 231 o violazioni del modello 231, che non rientrano negli illeciti di seguito indicati (le “Segnalazioni 231”);
2. Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali (così come richiamati nel decreto Whistleblowing) relativi ai seguenti settori:
  - a. Appalti pubblici;
  - b. Servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
  - c. sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti;
  - d. tutela dell'ambiente;
  - e. radioprotezione e sicurezza nucleare;

	<b>MODULO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE</b>	rev. 00 data: 11/12/2023
	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>	Pag. 5 di 13
		<b>P04</b>

- f. sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
- g. salute pubblica;
- h. protezione dei consumatori;
- i. tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi:

3. Atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, così come indicati nel decreto whistleblowing
4. Atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza di aiuti di Stato nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulla società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società, così come indicati nel decreto Whistleblowing;
5. Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati i numeri 2,3 e 4.

La procedura prende in considerazione, e quindi possono essere oggetto di segnalazione, anche le condotte illecite rilevanti ai sensi del codice etico di CBI Europe Spa che non rientrano negli illeciti di cui al Decreto Whistleblowing sopra indicati (le "Segnalazioni Codice Etico")<sup>1</sup>

Le fattispecie di cui al presente a paragrafo sono definite anche, di seguito, le "violazioni".

#### **4. CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA**

La società ha attivato in conformità quanto indicato dal Decreto Whistleblowing il seguente canale di segnalazione interna che, tramite specifica piattaforma adottata da CBI Europe Spa, consente l'invio in modalità informatica di segnalazione in forma scritta e garantisce, anche tramite strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnante della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché il contenuto della segnalazione della relativa documentazione:

<https://cbieurope.segnalazioni.net>

La piattaforma è altresì accessibile attraverso il sito web di CBI Europe Spa:

<https://www.cbi-europe.com>

<sup>1</sup> Sebbene le segnalazioni Codice Etico non rientrino nel campo nell'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing - al fine di rendere più omogeneo il processo interno di segnalazione ( per tutte le tipologie di segnalazioni previste dal sistema di controllo interno CBI Europe spa) e nell'ottica di maggior tutela dei segnalanti - la procedura prende in considerazione anche tale tipologia di segnalazione, operando le opportune differenze laddove necessario. Pertanto all'interno della procedura sono evidenziate, di volta in volta, le disposizioni che non sono ritenute applicabili alle segnalazioni Codice Etico.

	<b>MODULO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE</b>	rev. 00 data: 11/12/2023
	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>	Pag. 6 di 13
		<b>P04</b>

È consentito effettuare segnalazioni Whistleblowing anonime.

A questo proposito, Si segnala che la piattaforma consente la possibilità per il segnante di restare in contatto con il Comitato o con il gestore durante la gestione della segnalazione anonima, potendo fornire chiarimenti e/o interazioni documentate attraverso un sistema di messaggistica che ne garantisce l'anonimato.

Non di meno, occorre tenere conto che l'invio di una segnalazione whistleblowing anonima potrebbe rendere più difficoltoso l'accertamento della condotta segnalata e le interlocuzioni tra il comitato o gestore e il segnante e quindi inficiare l'utilità della segnalazione medesima.

In alternativa, il segnalante ha facoltà di effettuare la trasmissione cartacea della segnalazione (posta ordinaria occorre raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al soggetto del gestore della segnalazione), che rechi all'esterno la dicitura "All'attenzione del gestore della segnalazioni whistleblowing - Riservata personale" a mezzo del servizio postale all'indirizzo della sede legale o mediante la casella di posta elettronica dedicata odv.cbi@gmail.com, ovvero tramite consegna brevi manu (ovvero in busta chiusa indirizzata al gestore delle segnalazioni, con la dicitura riservata personale) presso la sede legale. In ultimo è possibile richiedere un colloquio diretto con il responsabile delle segnalazioni.

## 5. DESTINATARIO DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

La società ha individuato quale destinatario delle segnalazioni l'Organismo Di Vigilanza (ODV). È nominato ai sensi del decreto legislativo 231/2001 vigente *pro tempore* composto dal collegio dei sindaci e di seguito definito "comitato".

come ricordato il comitato è composto da numero tre sindaci revisori facenti parte dell'Organismo Di Vigilanza.

Qualora un componente del comitato sia una persona coinvolta nella segnalazione, il segnante potrà decidere di indirizzare la segnalazione soltanto agli altri membri del comitato, con esclusione della persona coinvolta nella segnalazione.

## 6. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

### 6.1 Verifica preliminare della segnalazione

Al ricevimento della segnalazione, il comitato:

- a. Rilascia il segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione;
- b. Svolge un'analisi preliminare dei contenuti della stessa, se ritenuto dallo stesso opportuno anche con il supporto di consulenti esterni specializzati, al fine di valutarne la rilevanza in relazione all'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing e, in generale, della procedura;
- c. Archivia la segnalazione qualora ritenga che la medesima non sia ammissibile in ragione di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e dalla presente procedura, come ad esempio:
  - Manifesta infondatezza del per assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate;
  - Accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non

	<b>MODULO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE</b>	rev. 00 data: 11/12/2023
	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>	Pag. 7 di 13
		<b>P04</b>

appropriata o incoerente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;

- Produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite.

In tal caso il comitato ai sensi di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e dal paragrafo 6.2 della presente procedura, dovrà avere cura di motivare per iscritto al segnalante le ragioni dell'archiviazione;

- d. Laddove la segnalazione non sia archiviata, provvede a valutare se la segnalazione sia o meno qualificabile come una segnalazione a 231 o come una segnalazione del Codice Etico e debba essere quindi gestita, in conformità quanto previsto dal modello 231 e dalla presente procedura;
- e. Prende in carico la gestione della Segnalazione.

Come previsto all'articolo 4 del Decreto Whistleblowing, la segnalazione presentata a un soggetto diverso dal comitato deve essere trasmessa immediatamente (entro 7 giorni) al Comitato, dandone contestuale notizia al Segnalante.

## **6.2 Gestione della segnalazione**

La gestione della segnalazione avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente procedura.

Nel gestire la segnalazione, il comitato svolge le seguenti attività:

- a. Mantiene le interlocuzioni con il segnalante e, se necessario, richiede a quest'ultimo integrazioni; a tal riguardo, la piattaforma consente lo scambio di informazioni e documenti;
- b. Fornisce diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- c. Fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di tale avviso entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

In relazione alle segnalazioni 231 e alle segnalazioni Codice Etico, il comitato esercita le attività di cui sopra, nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing e dalla presente procedura.

Il comitato ha facoltà di richiedere il supporto di funzioni interne o consulenti esterni specializzati, nel rispetto dei requisiti di riservatezza previste dal Decreto Whistleblowing e dalla presente procedura.

Il comitato ha inoltre la facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni alla persona coinvolta durante lo svolgimento delle attività di gestione della segnalazione.

E' fatta salva, inoltre, la possibilità per il Segnalante di fornire ulteriori informazioni nel caso in cui il fatto oggetto di segnalazione sia proseguito, interrotto o addirittura aggravato.

Le segnalazioni (e la documentazione correlata) sono conservate tramite la piattaforma per il tempo necessario per il trattamento delle stesse e, comunque non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale del processo di gestione della segnalazione.

## **6.3 Attività di indagine interna**

Il comitato al fine di valutare una segnalazione può svolgere le opportune indagini interne necessarie sia direttamente sia incaricando, fermo restando l'obbligo di riservatezza, un soggetto interno o esterno alla società. In relazione alle segnalazioni 231 e alle segnalazioni del Codice Etico, il comitato esercita tali attività di indagine. I membri del Consiglio interagiscono scambiandosi informazioni e o documenti per il tramite

	<b>MODULO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE</b>	rev. 00 data: 11/12/2023
	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>	Pag. 8 di 13
		<b>P04</b>

della piattaforma, la quale consente la creazione di un dossier per ogni per ciascun caso, nel quale sono archiviate le informazioni e la documentazione inerente a ciascuna segnalazione.

#### **6.4 Chiusura della segnalazione**

Le evidenze raccolte durante le indagini interne vengono analizzate per comprendere il contesto della segnalazione, per stabilire se si sia effettivamente verificata una violazione rilevante ai sensi della presente procedura e/o del decreto whistleblowing, nonché per identificare misure disciplinare, misura idonea rimediare alla situazione che si sia determinata e o a evitare che una simile situazione possa ripetersi in futuro.

Inoltre, dove sia stata accertata la commissione di una violazione il comitato, con riferimento alle segnalazioni 231 e alle segnalazioni Codice Etico, potrà:

1. Procedere all'istituzione di un procedimento sanzionatorio nei confronti della persona coinvolta, nel rispetto della normativa, della contrattazione collettiva eventualmente applicabile e del modello 231 vigente;
2. Valutare, anche assieme alle altre funzioni aziendali competenti, l'opportunità di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del segnalante, nel caso di segnalazione in relazione alle quali siano state accertate la malafede e/o l'intento meramente diffamatorio, confermati anche dalla infondatezza della stessa segnalazione;
3. Concordare con il Collegio Sindacale interessato da particolari segnalazioni riguardanti tematiche relative a denunce ex articolo 2048 del codice civile (denuncia da parte di soci), eventuali iniziative da intraprendere prima della chiusura della segnalazione stessa;
4. Concordare insieme alla funzione aziendale interessata dalla violazione, un eventuale *action plan* necessario per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate, garantendo altresì il monitoraggio della sua attuazione.

#### **6.5 Comunicazione dei risultati e reportistica**

I risultati delle attività di gestione delle segnalazioni pervenute e non archiviate, incluse le verifiche svolte ed i provvedimenti sanzionatori eventualmente adottati, sono riepilogati all'interno di una relazione, redatta dal comitato, con cadenza semestrale.

Fermo restando quanto sopra l'OdV, nell'ambito del reporting periodico previsto dal modello 231, fornisce all'organo amministrativo della società, con cadenza semestrale, un'informativa delle segnalazioni 231 e delle segnalazioni Codice Etico pervenute e non archiviate, contenente gli esiti delle analisi, inclusa l'adozione (o la mancata adozione) di provvedimenti disciplinari da parte della società.

La reportistica di cui sopra viene effettuata nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al Decreto Whistleblowing.

	<b>MODULO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE</b>	rev. 00 data: 11/12/2023
	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>	Pag. 9 di 13
		<b>P04</b>

## 7. MISURE DI PROTEZIONE

### 7.1 Misure di protezione a tutela del Segnalante

Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, resta impregiudicata la responsabilità penale del Segnalante qualora una segnalazione integri il reato di calunnia o di diffamazione o altre fattispecie di reato e salvi i casi di non punibilità di cui al Decreto Whistleblowing richiamati nel presente paragrafo 7.1 e al paragrafo 7.2.

Il Decreto Whistleblowing prevede le seguenti misure di protezione nei confronti del segnalante e dei soggetti collegati:

- divieto di torsione in ragione di una segnalazione;
- misure di sostegno, che includono informazioni, assistenza e consulenza a titolo gratuito da parte degli enti di terzo settore indicati in un elenco disponibile sul sito dell'ANAC in merito alla modalità di segnalazione alle previsioni normative in favore del segnalante e della persona coinvolta;
- protezione dalle ritorsioni che comprende:
  - o la possibilità di comunicare all'ANAC le ritorsioni che si ritiene di aver subito a seguito di una segnalazione;
  - o la previsione di nullità degli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione, da far valere anche in sede giudiziaria;
- limitazioni di responsabilità in caso di rivelazione (o diffusione) di violazioni coperte da obbligo di segreto<sup>2</sup> o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali oppure di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata se:
  - o al momento della rivelazione (o diffusione) vi fossero fondati motivi per ritenere che la stessa fosse necessaria per svelare la violazione e
  - o sussistessero le condizioni di cui al successivo paragrafo 7.2;
- limitazioni di responsabilità, salvo che il fatto costituisca reato, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse;
- sanzioni (come riportate nella presente Procedura, all'interno del Par. 10).

### 7.2 Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione

Le misure di protezione sopra elencate si applicano al segnalante e soggetti collegati a condizione che:

- a. al momento della segnalazione, l'autore della segnalazione avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing (come richiamato dal paragrafo 3 della presente procedura);
- b. la segnalazione è stata effettuata in conformità quanto previsto dal Decreto Whistleblowing.

Le misure di protezione trovano applicazione anche in caso di segnalazione anonima, se il segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni.

<sup>2</sup> Salvo il caso di informazioni classificate, segreto professionale medico e segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali per cui resta ferma l'applicazione della relativa normativa.

	<b>MODULO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE</b>	rev. 00 data: 11/12/2023
	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>	Pag. 10 di 13
		<b>P04</b>

In particolare, per ritorsioni si intendono le fattispecie previste dall'articolo 17 del Decreto Whistleblowing, tra le cui seguenti fattispecie, che si riportano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b. il mutamento di funzioni;
- c. il mancato rinnovo e la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- d. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- e. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.

Il presente paragrafo 7 non trova applicazione nei casi di segnalazione Codice Etico, per le quali trovano invece applicazione le previsioni di cui al Codice Etico adottato da CBI Europe Spa nella versione *pro tempore*.

## 8. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA RELATIVI ALL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

Fatti salvi gli ulteriori obblighi di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing, si ricorda che l'identità del segnalante è qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4 del GDPR e dell'articolo 2-quaterdecies del Codice Privacy. È opportuno considerare, inoltre, i seguenti obblighi specifici di riservatezza:

nel procedimento penale	L'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti di cui all'art. 329 c.p.p.
nel procedimento disciplinare	<ol style="list-style-type: none"> <li>a) L'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;</li> <li>b) qualora la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso, è dato avviso al segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati</li> </ol>

## 9. DATA PROTECTION

Il trattamento dei dati personali nella gestione del canale di segnalazione interno e delle segnalazioni ricevute deve essere effettuato a norma del GDPR e del Codice Privacy.

La società ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'articolo 35 del GDPR.

	<b>MODULO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE</b>	rev. 00 data: 11/12/2023
	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>	Pag. 11 di 13
		<b>P04</b>

il rapporto con fornitori esterni che trattano dati personali per conto della società è disciplinato tramite un accordo sul trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 28 del GDPR che definisce la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo dei dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e diritti del titolare del trattamento, in conformità a quanto previsto all'articolo 28 del GDPR.

Le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni ai sensi della presente procedura devono essere autorizzate a trattare i dati personali relativi alle segnalazioni ai sensi dell'articolo 29 e 32 del GDPR dell'articolo 2-quaterdecies del codice privacy.

Ai segnalanti e alle persone coinvolte devono essere fornite idonee informazioni e sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR.

Con riferimento all'esercizio dei diritti e delle libertà dell'interessato, nel caso in cui lo stesso sia la persona coinvolta, i diritti di cui articoli da 15 a 22 del GDPR non potranno essere esercitati (con richiesta al titolare ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del GDPR) qualora ne possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante (vedi art. 2-undecies del Codice Privacy e art. 23 del GDPR) e/o al perseguimento degli obiettivi di conformità alla normativa in materia di segnalazione di condotte illecite.

L'esercizio dei diritti da parte della persona coinvolta (incluso il diritto di accesso) potrà essere esperito, pertanto, nei limiti in cui la legge applicabile lo consente e successivamente ad un'analisi da parte degli organismi preposti, al fine di contemperare l'esigenza di tutela dei diritti degli individui con la necessità di contrasto e prevenzione delle violazioni delle regole di buona gestione societaria ovvero delle normative applicabili in materia.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti, devono essere cancellati immediatamente.

## 10. SANZIONI

È soggetto a sanzioni pecuniarie (da 10.000 a 50.000 €) chiunque si rende responsabile di una delle seguenti condotte:

- compimento di atti di ritorsione ai danni del segnalante o delle persone collegate in relazione a segnalazioni;
- ostacolo o tentato ostacolo all'effettuazione della segnalazione;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla procedura e dal Decreto Whistleblowing;
- mancata istituzione dei canali di segnalazione secondo i requisiti previsti dal Decreto Whistleblowing;
- mancata adozione di una procedura per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o mancata conformità della stessa del Decreto Whistleblowing;
- mancata verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Per tutte le condotte sopra elencate sono inoltre applicabili le sanzioni previste dal modello 231.

È, inoltre, prevista l'irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del segnalante quando (fuori dai casi specifici previsti dal Decreto Whistleblowing) è accertata in capo allo stesso: (i) anche con sentenza di primo grado, responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati

	<b>MODULO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE</b>	rev. 00 data: 11/12/2023
	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>	Pag. 12 di 13
		<b>P04</b>

commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria ovvero (ii) la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o di colpa grave<sup>3</sup>.

Il presente è paragrafo 10 non trova applicazione nei casi di segnalazioni Codice Etico, per le quali trovano invece applicazione le previsioni di cui al Codice Etico adottato da CBI Europe Spa nella versione *pro tempore*.

## 11. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna tramite il canale istituito e accessibile sul sito dell'ANAC delle seguenti violazioni:

1. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radio protezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
2. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
3. atti omissione riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme materie di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposte sulle società;
4. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri precedenti.

Si precisa che il ricorso al canale di segnalazione esterna istituito presso l'ANAC può avvenire solo se:

- il canale di segnalazione interna indicato nella procedura non risulti attivo;
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione al canale indicato nella procedura e la stessa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati i motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna tramite il canale previsto dalla presente procedura, alla stessa non verrebbe dato seguito ovvero la segnalazione possa determinare un rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione da segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

Per l'utilizzo di tale canale di segnalazione esterna o per il ricorso alla divulgazione pubblica si prega di far riferimento alle linee guida e al sito ufficiale dell'ANAC.

Il presente paragrafo 11 non trova applicazione nei casi di segnalazioni Codice Etico.

<sup>3</sup> Ai sensi del Decreto Whistleblowing, nel caso sub (ii) è prevista anche l'applicazione di sanzioni pecuniarie da 500 a 2.500 euro da parte dell'ANAC

	<b>MODULO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE</b>	rev. 00 data: 11/12/2023
	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>	Pag. 13 di 13
		<b>P04</b>

## 12. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Le informazioni sulla presente procedura sono rese accessibili e disponibili a tutti, rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro e pubblicate anche in una sezione dedicata del sito internet aziendale.

Le informazioni sulla procedura sono rese disponibili anche in fase di assunzione di un dipendente.

La formazione in materia di whistleblowing e, in generale, in merito alle disposizioni di cui alla presente procedura è, inoltre, inserita nei piani di formazione del personale previsti dalla società in materia di compliance e di sicurezza.